

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 566

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTRE e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1992

Abrogazione del soggiorno obbligato

ONOREVOLI SENATORI, - Come è noto il «soggiornato obbligato» nelle intenzioni del legislatore deve restare nel comune di sua abituale dimora con la conseguenza che ogni diversa collocazione deve risultare come una eventualità del tutto eccezionale.

Si sono succeduti in materia provvedimenti legislativi diversi, non sempre coordinati e talora non omogenei, con conseguenze facilmente immaginabili in una materia che richiede il massimo di univocità e chiarezza, come gli onorevoli colleghi e ogni operatore del diritto avvertono.

Dinanzi a tali conseguenze già altri colleghi di partiti diversi, sia di maggioranza che di opposizione, hanno assunto iniziative legislative.

Da ultimo, nel recente dibattito sulle misure urgenti per combattere la criminalità organizzata, molti colleghi, e più particolarmente i senatori Pinto, Di Lembo e Salvato, hanno affrontato lo specifico argomento del soggiorno obbligato lamentandone la pericolosità, l'insufficienza e talora addirittura l'inutilità.

Sempre più spesso il rimedio si rivela peggiore del male perchè, senza eliminare alcuna pericolosità del «soggiornato obbligato» vengono inquinate zone sane, piccoli comuni che, fino a quando non erano stati raggiunti da tali soggetti pericolosi, erano sani e incontaminati sotto il profilo della delinquenza.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stesso Ministro dell'interno, senatore Mancino, in più circostanze ha proclamato l'esigenza di rivedere radicalmente l'istituto *de quo*, anche alla luce dei risultati non lusinghieri - e talora anzi dannosi - sino ad oggi conseguiti.

Si tratta, con il disegno di legge che si sottopone alla approvazione degli onorevoli colleghi, di evitare appunto che il rimedio sia peggiore del male, salvando piccoli

comuni di cui, come è stato efficacemente detto dal collega Pinto, lo Stato «è stato spesso immemore ma dei quali si è improvvisamente ricordato per imporre un onere ingiusto ed ingrato quale quello dell'ospitalità di soggetti appartenenti all'organizzazione del crimine».

Si propone pertanto, l'abrogazione delle norme relative all'obbligo di soggiorno obbligato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità di cui all'articolo 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono applicabili esclusivamente le misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio e della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

2. Le disposizioni relative alla misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune sono abrogate.